

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
(Delibera Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2024)

ALIQUOTE ANNO 2025

FATTISPECIE IMPONIBILI	Aliquote Anno 2025
Aliquota di base	1,06%
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 (con detrazione d'imposta di euro 200,00)	0,60%
Per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica l'aliquota ordinaria stabilita dal comune ridotta al 75 per cento	0,795% <i>Con la riduzione del 25% ai sensi della Legge 160/2020</i>
Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria, a condizione che l'inquilino vi abbia trasferito la residenza;	0,69% <i>Con la riduzione del 25% ai sensi della Legge 160/2020</i>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado, purché dagli stessi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza	0,92%
Per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato si applica l'aliquota stabilita dal comune ridotta del 50 per cento (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori)	0,46% <i>Con la riduzione del 50% ai sensi della Legge 160/2020</i>
Per una ed una sola abitazione , con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u> , ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	0,53%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,10%
Terreni agricoli non esenti	0,50%
Aree fabbricabili	0,98%
Aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione urbanistica individuate dagli strumenti regolatori	0,88%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti.	1,06%

ALTRE INFORMAZIONI

1. Si conferma anche per l'anno 2025, la norma regolamentare per cui sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizioni che non risulti locata. Queste unità immobiliari scontano l'aliquota dello 0,6 % se appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;